

DETERMINAZIONE n. 52 DEL 28.04.26

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LICENZA WHISTLEBLOWING

- CIG BB7286047E

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), come successivamente modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, con la quale è stato introdotto in Italia l'istituto giuridico del Whistleblowing;

Visto, in particolare, l'art. 1, co. 51 della richiamata Legge n. 190/2012, che ha inserito l'art. 54-bis all'interno del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, finalizzato a prevedere un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;

Visto il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha abrogato e sostituito l'art. 54 bis d. lgs. n.165/2001, e che disciplina la protezione delle persone (whistleblower) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, prevedendo in particolare che:

- *“i soggetti del settore pubblico [...] attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione [...]”*

Considerato che il software Whistleblowing:

- rappresenta per le pubbliche Amministrazioni la soluzione applicativa dedicata alla gestione delle segnalazioni degli illeciti che avvengono all'interno della stessa;
- offre massima garanzia di riservatezza per il dipendente pubblico segnalante;

Rilevato che l'Ente utilizza software gestionali della società NWN SOLUTION SRL, con sede in via Del Lavoro n. 71, 40033 Casalecchio di Reno (BO), P. Iva 03741681203, inerenti le seguenti aree di attività: servizio di whistleblowing.

Rilevato che il relativo contratto è in scadenza al 31.05.26;

Considerato che:

- i software della NWN SOLUTIONS sono forniti con licenza d'uso e tutelati dalle leggi sul diritto d'autore (L. 633/1941 e Dir. UE 91/250/CEE);
- la titolarità dei diritti d'autore riguarda, in particolare, i cc.dd. "codici sorgente" (linguaggio informatico con cui vengono scritti i programmi);
- i servizi di assistenza, comprensivi di manutenzione e aggiornamento (anche in via telematica in modalità remoto o "on site"), alle varie procedure software, possono essere prestati, mercè il diritto d'autore, esclusivamente dalla società titolare che possiede i programmi in formato "sorgente" ed è quindi l'unica a poter svolgere le prestazioni relative ai nominati servizi;
- in tale contesto, l'unicità del prestatore di servizio si ricollega alla circostanza oggettiva di natura tecnica per cui solo il personale della società titolare del diritto d'autore sui singoli software è a conoscenza delle procedure idonee ad espletare i servizi di che trattasi, in quanto la società medesima è l'unico operatore sul mercato abilitato a modificare il codice sorgente dei propri software gestionali;

Considerato pertanto che:

- i servizi di assistenza ai software sono da considerare tecnicamente infungibili, a motivo delle specifiche caratteristiche, sopra citate, che ne connotano la resa esclusiva da parte della società titolare del diritto d'autore;
- trattasi di una situazione di lock-in, che si verifica quando *"l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente"* (comunicazione Comm. Europea - Com. 455 del 25/06/2013);

Visti:

la Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018 recante "Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA", la quale, in attuazione a quanto previsto nel "Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 - 2019", individua i requisiti di qualificazione dei servizi SaaS erogabili sul Cloud della PA, nonché la relativa procedura di qualificazione;

- il "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024", predisposto da AGID ai sensi della L. 208/2015 ("Legge di Stabilità 2016"), con il quale si conferma l'impianto delle previsioni contenute nel precedente Piano Triennale in termini di adozione del principio tecnologico del Cloud First e del modello strategico Cloud della PA;
- la Circolare n. 01 del 14 giugno 2019 dell'Agenzia per l'Italia Digitale recante "Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali", definisce i passi operativi che impegnano le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione della strategia di razionalizzazione delle infrastrutture ICT e di migrazione verso il cloud;
- la determina n. 408 del 19 dicembre 2018, con cui AGID fissa nuovi termini per la qualificazione dei servizi cloud CSP (Cloud Service Provider) e SaaS (Software as a Service), necessaria per l'acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni (prorogando il termine dal 31/12/2018 al 01/04/2019);

Tenuto, quindi, conto che:

- dal 1° aprile 2019 le Amministrazioni devono acquisire esclusivamente servizi SaaS qualificati dall'Agenzia e pubblicati sul Cloud Marketplace, in base a quanto indicato dal punto 13.1 del Piano Triennale;
- in base al principio Cloud First, le Amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e/o sviluppo di nuovi servizi, devono, in via prioritaria, adottare il paradigma cloud, in particolare i servizi SaaS, prima di qualsiasi altra opzione tecnologica, in coerenza con il Modello Cloud della PA, consultando l'elenco dei fornitori di servizi SaaS qualificati presenti sul sito indicato (www.cloud.italia.it);

Visto che la piattaforma della società NWN S.r.l. è ospitata su server di ARUBA la quale risulta essere qualificata per i servizi SaaS come sopra esplicitati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) (come da documentazione in atti);

Richiamati:

- l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzino le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che, nel disporre che stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di forniture e servizi di importo inferiore € 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisti e di negoziazione anche telematici previsti dalle disposizioni vigenti;
- l'art 62 comma 5, del d.l.gs 36/2023 a mente del quale la stazione appaltante qualificata procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente;
- l'art 25 comma 3 del d.l.gs 36/2023 ove si prevede che stazioni appaltanti si avvalgano delle piattaforme di approvvigionamento digitale messe a disposizione anche da soggetti aggregatori e dalle regioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo della licenza di whistleblowing anche per il periodo dal 01.06.26 al 31.12.28;

Ritenuto di procedere ai sensi, dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice (affidamento diretto e con previa indagine istruttoria);

Vista l'offerta formalizzata a seguito di interpello - prot. 215-, dalla Società NWN SOLUTION SRL, con sede in via Del Lavoro n. 71, 40033 Casalecchio di Reno (BO), P. Iva 03741681203, già affidataria dei servizi de quo, per un corrispettivo pari a € 1.714,45 (millesettecentoquattordici/45) oltre IVA in split payment relativo al periodo dal 01.06.26 al 31.12.28;

Dato atto che la società ha svolto il servizio negli anni precedenti a regola d'arte e con piena soddisfazione da parte dell'Ente;

Visto e considerato che:

- l'art 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti la capacità economico –finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità... *"b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche*

senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali";

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante e dell'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti poiché caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste;
- ai sensi dell'art 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 1 L. 241/90 e s.m.i dato l'importo dell'affidamento e l'infungibilità delle prestazioni nel senso dianzi precisato, una procedura diversa dall'affidamento diretto contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;

Precisato che, ai fini dell'affidamento e in relazione all'art. 192 del T.U.EE.LL. e all'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, le finalità e le clausole negoziali essenziali sono le seguenti:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il servizio di Whistleblowing;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 18 comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023;
- importo presunto: € 1.714,45 (millesettecentoquattordici/45) oltre IVA in split payment relativo al periodo dal 01.06.26 al 31.12.28;
- pagamenti: il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- termini di esecuzione/consegna: secondo i termini previsti dal contratto;
- tempi per la fatturazione: 30 gg dalla firma del contratto;
- addebito di penali: secondo i termini previsti dal contratto;
- divieto di cessione del contratto, ai sensi dell'art 119 del codice;
- ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto:
- in conformità a quanto disposto dall'art 53, comma 1, del Codice, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art 53, comma 4, del Codice, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni all'Ente, anche in considerazione della sempre corretta esecuzione delle prestazioni svolte dalla società nell'anno precedente;

Dato atto che, ai fini della verifica del corrispettivo d'appalto, è stata effettuata una stima in funzione dell'entità, della complessità e della modalità di resa delle attività e delle prestazioni nell'arco del periodo preso in considerazione, accertandone la congruità economica mediante indagine di mercato esperita mediante comparazione con i prezzi praticati da altre PP.AA. per prestazioni e servizi simili e/o analoghi a quelli oggetto di affidamento (il tutto come da documentazione agli atti istruttori) in linea con quanto indicato dall'ANAC al paragrafo 4.3.1 delle Linee Guida n. 4);

Dato atto che la nominata società, ha provveduto a:

- rendere una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e all'applicazione del contratto collettivo ex art. 11 comma 2 del predetto decreto;
- accertare il patto di integrità ex lege 190/2012 e il codice di comportamento;
- assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

come da documentazione agli atti (prot. 215);

Considerato, pertanto, che l'affidamento alla ridetta società è motivato, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., in ragione delle seguenti considerazioni:

- rispondenza dell'offerta contrattuale a soddisfare l'interesse pubblico che l'Ente deve perseguire: garantire il servizio di Whistleblowing per il periodo dal 01.06.26 al 31.12.28;
- congruità del prezzo in raffronto alle finalità delle prestazioni, desunta mediante analisi dei prezzi praticati da altre Amministrazioni locali per commesse identiche/analoghe;
- possesso da parte della società dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, come da apposita autocertificazione resa, sopra citata;
- congruità del corrispettivo come sopra motivato;

il tutto in coerenza con quanto previsto da ANAC nei paragrafi 3.7 e 4.3.1 delle Linee Guida n. 4;

Rilevato è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG n. **BB7286047E**.

Rilevato che:

- l'affidamento del servizio in oggetto è annoverabile tra i cc.dd. servizi intellettuali, senza attività che comportino rischi di particolare natura, rientrando pertanto nelle fattispecie esentative previste dall'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008, per cui per esso non sono previste la definizione del DUVRI e la determinazione dei costi della sicurezza;
- le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il relativo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- ai fini del presente affidamento non trovano applicazioni i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 221;

Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento:

- le prestazioni di servizio non sono oggetto di singole convenzioni Consip in essere, ai sensi dell'art. 26, comma 1, L.488/1999 e dell'art. 1, comma 449, L. 296/2006, né di convenzioni quadro stipulate da Arca Lombardia ai sensi dell'art. 1, commi 449, 455, 456 L. 296/2006, né di convenzioni stipulate dalla Provincia di Brescia, quale Soggetto Aggregatore, come da verifica effettuata sui profili internet www.acquistinretepa.it e www.arcalombardia.it, <https://cuc.provincia.brescia.it/iniziative-soggetto-aggregatore> (come da documentazione agli atti);

- le dette prestazioni sono escluse dall'applicazione del DPCM 11 luglio 2018, in quanto le stesse non rientrano tra le tipologie ivi considerate;
- l'intervento non è stato inserito nella programmazione triennale, in quanto di importo inferiore ad € 140.000,00, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 241/90 e s.m.i. e degli artt. 15, comma 9 e 62 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, è il sottoscritto dott. Diego Spagnolo;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

Attestato che nei confronti del sottoscritto:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del DPR n. 62/2013 e al Codice di comportamento, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

Visto il vigente Statuto;

DETERMINA

Sulle premesse e con le motivazioni innanzi esposte:

1. **AFFIDARE** alla Società NWN SOLUTION SRL, con sede in via Del Lavoro n. 71, 40033 Casalecchio di Reno (BO), P. Iva 03741681203, il servizio di whistleblowing per il periodo dal 01.06.26 al 31.12.28;
2. **DARE ATTO** che il corrispettivo per il periodo di cui al punto 1, è di € 1.714,45 (millesettecentoquattordici/45) oltre IVA in split payment;
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.EE.LL. e all'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, le finalità e le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate in premessa, nonché quelle di cui all'offerta;
4. **DARE ATTO** che l'A.N.A.C. ha attribuito il numero di CIG BB7286047E;
5. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di affidamento e della fase di esecuzione (controlli resa servizio, verifiche funzionalità,

pagamenti, rispetto condizioni di cui al capitolato, ecc.), ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e art. 31 del D.Lgs. 36/2023, è il sottoscritto Responsabile;

6. **DARE ATTO** che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 18 comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023;
7. **DARE ATTO** che non si rende necessario nominare la società come Responsabile Esterno al trattamento dei dati, ex art. 28 GDPR;
8. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa — contabile, di cui all'art. 147 — bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
9. **ATTESTARE** che, nei confronti del sottoscritto:
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2021;
 - non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del DPR N. 62/2013 e del Codice di comportamento;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del DPR N. 62/20213 e al Codice di comportamento, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
 - non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023;
10. **PROCEDERE** con l'esecuzione del contratto d'urgenza, ai sensi dell'art 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 nelle more della verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 52 del codice e dal par. 4.2.4 delle linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097/2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206/2018, stabilendo che, in caso di insussistenza di uno o più dei sopracitati requisiti, verrà adottato provvedimento di risoluzione del contratto;
11. **DISPORRE** la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" delle notizie inerenti la presente determinazione richieste dall'art. 23 e dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 14/03/20 13, n. 33 nonché dall'art. 1 comma 32 della Legge 6/11/2012 n.190;

12. **DARE AVVERTENZA** che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

13. **DARE ATTO** che la presente determinazione:

- è esecutiva all'atto della sottoscrizione;
- è inserita nel registro delle determinazioni;

Desio, il 28.04.26

PR. 226/26 DS/rc

Il Responsabile
Dott. Diego Spagnolo
